



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

22.03.02 007633

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

POSTA PRIORITARIA
Priority Mail

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi
dell'Amministrazione Centrale

Al responsabile del Servizio di Presidenza

Loro Sedi

Oggetto: **deliberazione del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2001, n. 7287 -
trattamento forfetario per missioni di lunga durata per talune tipologie
di personale.**

Con nota dell'11 febbraio 2002 prot. n. 201, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, alla determinazione, stabilita dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 20 luglio 2001, n. 7287, del trattamento forfetario, sostitutivo del trattamento di missione, per missioni di lunga durata compiute da talune categorie di personale.

Dopo aver provveduto ai necessari adeguamenti delle procedure informatiche di liquidazione di queste competenze, si è ora in grado di dare piena operatività alla deliberazione in oggetto, che, pertanto esplicherà i propri effetti

dalle missioni iniziate a partire dal prossimo 1° aprile 2002.

Si illustrano di seguito gli elementi principali del provvedimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il provvedimento si applica al

**PERSONALE CON INCARICO DI ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA O
TECNOLOGICA**

in posizione di:

laureando
dottorando
perfezionando
titolare di borsa di studio dell'INFN
titolare di borsa di studio dell'università o di altra istituzione o ente di
ricerca
~~titolare di assegno per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN~~
titolare di assegno per la collaborazione all'attività di ricerca dell'università

inviato in missione per

PERIODI CONTINUATIVI SUPERIORI A TRENTA GIORNI ALL'ESTERO
presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali

TRATTAMENTO

Al personale suddetto e nella circostanza specificata viene corrisposto

TRATTAMENTO FORFETARIO NETTO

pari a

- | | | | |
|---|----|-------|-----------|
| • per i paesi della zona Euro | € | 80,00 | al giorno |
| • per tutti gli altri paesi ad esclusione degli USA | \$ | 68,00 | al giorno |
| • per gli USA | \$ | 80,00 | al giorno |

Il trattamento forfetario **sostituisce** il consueto trattamento di missione, assorbendo, quindi qualunque altra spesa precedentemente ammessa a rimborso; continua ad essere rimborsato il **solo costo del viaggio di andata e ritorno**; è pertanto escluso qualunque altro tipo di rimborso per spese sostenute durante il soggiorno, e, di conseguenza, il trattamento forfetario non è soggetto ad alcun abbattimento.

Il trattamento forfetario non è frazionabile in ore; per la determinazione delle giornate da remunerare valgono le stesse regole che vengono applicate per la determinazione delle diarie estere del normale trattamento di missione.

Il trattamento forfetario è assoggettato al trattamento fiscale attualmente previsto per le indennità percepite per le trasferte o le missioni all'estero, che prevede, per il personale assimilato, (art. 48, comma 5 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) l'assoggettamento della parte eccedente l'importo di € 77,47 al giorno; e per quello autonomo l'assoggettamento dell'intero ammontare (art. 25 DPR 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod.).

Poiché il trattamento forfetario è fissato al netto (TN), occorre provvedere, per la liquidazione del trattamento spettante e del relativo assoggettamento fiscale, alla sua lordizzazione secondo le consuete formule utilizzate per il normale trattamento di missione.

PERSONALE ASSIMILATO

A) Determinazione del trattamento forfetario lordo (TL)

<u>scaglione IRPF %</u>	<u>formula</u>
18	$TL = 1,219 (TN - 77,47) + 77,47$
24	$TL = 1,315 (TN - 77,47) + 77,47$
32	$TL = 1,470 (TN - 77,47) + 77,47$
39	$TL = 1,639 (TN - 77,47) + 77,47$
45	$TL = 1,818 (TN - 77,47) + 77,47$

B) Determinazione dell'imponibile IRPF sul trattamento complessivo

$$(TL - 77,47) \times gg$$

PERSONALE AUTONOMO

A) Determinazione del trattamento forfetario lordo (TL)

<u>scaglione IRPF %</u>	<u>formula</u>
20	$TL = 1,250 \times TN$
30	$TL = 1,428 \times TN$

B) Determinazione dell'imponibile IRPF sul trattamento complessivo

TL x gg = imponibile

La qualificazione fiscale dei redditi in parola in relazione alla posizione dei percipienti non viene in nessun modo influenzata dal nuovo regime forfetario; quindi, ad esempio, il personale titolare di borsa INFN continuerà ad essere considerato assimilato, quello laureando autonomo, e così via.

Nulla cambia rispetto alle comunicazioni mensili da inviare a questa Direzione, nei modi e nei tempi già fissati; il trattamento in questione andrà inserito negli elenchi del personale assimilato od autonomo riportando le stesse voci oggi in uso (lordo, eventuale parte esente, imponibile, aliquota, ritenuta).

Di particolare rilievo quanto stabilito dal punto 2 della deliberazione in oggetto:

"Ove la diaria netta giornaliera fissata con decreto ministeriale [attualmente: il DM 27 agosto 1998, il DM 2 aprile 1999 e il DM 30 agosto 1999, tutti allegati alla presente circolare] per il personale civile dello Stato per un determinato paese risulti di importo inferiore a quanto fissato al comma precedente, per le missioni di cui alla presente deliberazione si applica, in ogni caso detto importo a titolo di trattamento forfetario netto."

Ai fini della determinazione del periodo continuativo della missione, due periodi di missione nella stessa località si cumulano se fra essi intercorre un'interruzione inferiore a quindici giorni.

Sempre ai fini del cumulo non si tiene conto delle missioni, ancorché rientranti nelle fattispecie qui considerate, iniziate prima del 1° aprile 2002, anche se ancora in corso a tale data; eventuali prolungamenti di missione in corso autorizzati successivamente alla stessa data, concorrono, invece, alla determinazione del periodo continuativo della missione solo per il periodo del prolungamento.

ESEMPI (in tutti gli esempi le località x e y si ipotizzano all'estero e sono enti, centri o istituzioni straniere o internazionali)

Esempio n. 1

- periodo (a): 15 giorni di missione nella località x
interruzione di 7 giorni
- periodo (b): 25 giorni di missione nella località y
interruzione di 1 giorno
- periodo (c): 30 giorni di missione nella località x
Tutti i periodi (a), (b) e (c) devono essere remunerati col normale trattamento di missione.

Esempio n. 2

- periodo (a): 15 giorni di missione nella località x
interruzione di 5 giorni
- periodo (b): 6 giorni di missione nella località y
interruzione di 3 giorni
- periodo (c): 16 giorni di missione nella località x
I periodi (a) e (c), intercorrendo fra essi un'interruzione inferiore a 15 giorni, si cumulano e sono remunerati entrambi col trattamento forfetario; il periodo (b) è remunerato col normale trattamento di missione.

Esempio n. 3

- periodo (a): 15 giorni di missione nella località x
interruzione di 14 giorni
- periodo (b): 16 giorni di missione nella località x
interruzione di 20 giorni
- periodo (c): 30 giorni di missione nella località x
I periodi (a) e (b) si cumulano e, risultando un periodo superiore a 30 giorni, sono remunerati entrambi col trattamento forfetario; il periodo (c) viene remunerato col normale trattamento di missione.

Esempio n. 4

Esempio n. 4

- viene autorizzata una missione di 15 giorni nella località x; la missione si prolunga di altri 16 giorni, sempre nella stessa località
Il periodo che ne risulta, essendo superiore a 30 giorni e nella stessa località, viene remunerato per intero col trattamento forfetario.

Esempio n. 5

- periodo (a): 60 giorni di missione nella località x iniziata il 15 marzo 2002, per la quale viene autorizzato, il 10 maggio 2002, un prolungamento di 25 giorni nella stessa località
interruzione di 10 giorni
- periodo (b): 16 giorni di missione nella località x
Il periodo (a) viene remunerato per giorni 60 col normale trattamento di missione; il prolungamento di 25 giorni, essendo stato autorizzato dopo il 1° aprile 2002, si cumula col successivo periodo (b) poiché l'interruzione fra i due periodi è inferiore a 15 giorni; pertanto il prolungamento di 25 giorni del periodo (a) e l'intero periodo (b) sono remunerati col trattamento forfetario.

La deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 luglio 2000, n. 6916 è abrogata.

Viene quindi abolito il limite massimo annuale di novanta giorni, di cui non più di sessanta all'estero, previsto per il personale associato in posizione di laureando o perfezionando.

È, invece, mantenuto l'obbligo di preventiva autorizzazione del Presidente delle missioni all'estero, ancorché connesse ad attività di ricerca, del personale in posizione di laureando o perfezionando

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano i migliori saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(G. Deleo)